

Assegnazione beni ai soci anche se in semplificata

Plusvalenze e minusvalenze

I chiarimenti per i semplificati

CIRCOLARI 24 FISCO

REDDITO D'IMPRESA

Plusvalenze e minusvalenze

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

In caso di assegnazione agevolata di beni immobili, al fine di determinare la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è possibile utilizzare o il valore normale ovvero il valore catastale.

COMMENTO

Al fine di poter porre in essere l'assegnazione agevolata, introdotta dalla [legge n. 208 del 2015](#), per il 2016, e poi riproposta dalla legge di bilancio per il 2017 per il medesimo anno, è necessario che la società assegnante abbia a disposizione sufficienti riserve, di utili e/o di capitali.

Presupposto dell'assegnazione, infatti, è la distribuzione al socio o ai soci di riserve. Nell'effettuare la valutazione di quante riserve è necessario "annullare" al fine di procedere all'assegnazione dei beni immobili e mobili registrati individuati dalla norma e che si riportano in tabella, si deve fare riferimento al valore di assegnazione del bene stesso che potrebbe anche non coincidere con quello fiscale.

E' noto, infatti, che proprio da un punto di vista fiscale, al fine di individuare l'imposta sostitutiva, che ammonta all'8% e al 10,50% se la società è non operativa, da versare in due rate, il 60% entro novembre e il restante 40% entro il 16 giugno 2018, bisogna determinare la differenza fra valore di mercato del bene e suo valore netto contabile. Il Legislatore fiscale, però, ha attribuito la facoltà al contribuente di utilizzare, se più conveniente, anziché il valore normale, il valore così detto catastale, ossia la rendita moltiplicata per i coefficienti utilizzati ai fini dell'imposta di registro, compresa la rivalutazione della rendita.

Società: beni assegnabili o cedibili in modo agevolato

beni immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato o comunque non direttamente utilizzati dall'impresa

beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa

beni immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa, di cui all'art. 90 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ossia gli immobili patrimonio

beni mobili iscritti in pubblici registri

E' evidente, però, come questa scelta di utilizzare il valore catastale sia una scelta di tipo meramente fiscale. In altre parole, si tratta di un valore individuato dal Legislatore come "sufficiente" ed adeguato al fine, appunto, di determinare l'eventuale imposta sostitutiva da pagare. Si parla di eventuale imposta, visto che ove il valore netto contabile sia superiore a quello fiscale l'imposta non è dovuta pur rimanendo valida l'assegnazione.

Sul fronte civile, quindi, è evidente che la società dovrà determinare qual è il valore reale attribuito al socio o ai soci nel momento in cui viene assegnato un bene. Per determinare tale valore si deve, dunque, avere riguardo al valore che ha in commercio quel bene al momento dell'assegnazione. In altre parole vale il così detto valore normale.

Fermo restando, per semplicità, che l'immobile da un punto di vista del valore netto contabile abbia una coincidenza di valore tra quello civile e quello fiscale, ben potendo, in realtà, anche tali valori non coincidere a causa, per esempio, di rivalutazioni solo civili o solo fiscali, o di operazioni straordinarie, quali il conferimento e la fusione, attraverso le quali il bene ha acquisito un maggior valore solo civile, nel caso in cui, in fase di assegnazione agevolata, da un punto di vista fiscale sia assunto il valore normale ossia di mercato, sempre in linea di massima tale valore coinciderà con quello civile. Viceversa, ove sia assunto, per maggior vantaggio fiscale, il valore catastale, valore di assegnazione fiscale e civile potrebbero non coincidere.

Al fine di determinare, quindi, la plusvalenza civile è necessario avere riguardo al valore civile attribuito al bene assegnato e non, invece, quello fiscale. L'eventuale plusvalenza rilevata, sia che risulti superiore, sia che risulti inferiore o uguale a quella fiscale, non avrà comunque alcuna rilevanza ai fini fiscali e si dovrà effettuare, in sede dichiarativa, una variazione in diminuzione, avendo già subito la tassazione attraverso l'imposta sostitutiva.

Al fine, quindi, di determinare la plusvalenza che deve transitare per il conto economico di bilancio, nonché le riserve necessarie da distribuire, si dovrà fare riferimento ai risvolti civili dell'operazione.

REDDITO D'IMPRESA

I chiarimenti per i semplificati

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Per l'assegnazione dei beni ai soci è necessario ridurre il patrimonio netto intaccando le riserve di utili e di capitali ed, eventualmente, riducendo il capitale sociale. Per le società in semplificata è comunque possibile l'assegnazione.

COMMENTO

Come si è detto nella prima parte della presente circolare, l'assegnazione dei beni ai soci prevede, sul fronte civilistico, che vengano ridotte riserve per un corrispondente valore pari a quello del bene o dei beni assegnati. Naturalmente, vale la pena di ribadirlo, il valore del singolo bene da prendere in considerazione è quello attribuito civilisticamente allo stesso in fase di assegnazione.

Nel momento in cui, infatti, un bene viene assegnato ad un socio è evidente come quest'ultimo tragga un beneficio pari al valore di mercato del bene stesso e non, invece, al valore fiscale ad esso attribuito che potrebbe essere diverso.

Sottolineato nuovamente questo fondamentale punto, in capo al socio assegnatario si deve provvedere alla tassazione della eventuale riserva di utili distribuita proprio per effetto della assegnazione stessa. Mentre, infatti, il valore normale del bene riduce l'ammontare delle riserve di capitali senza provocare, di norma, una corrispondente tassazione diretta in capo al socio che, però, deve diminuire il valore fiscale della partecipazione e, quindi, in caso di diminuzione sottozero può subire, comunque, una tassazione, in caso di distribuzione di riserve di utili la tassazione in capo al socio vi è sempre.

Nel caso della agevolazione che riguarda l'assegnazione di determinati beni immobili e mobili registrati al socio, essa riguarda infatti, la tassazione attraverso imposta sostitutiva della plusvalenza e viene trasferita al socio una agevolazione solo per la parte di valore che è stato assoggetto, appunto, a tassazione dalla società.

Così, per esempio, in caso di distribuzione di sole riserve di utili, esse saranno tassate in capo al socio, con le “normali” regole, al netto del valore che ha già subito la tassazione in capo alla società al momento dell'assegnazione. Afferma, infatti, la [circolare 26/E del 2016](#), emanata dalla Agenzia delle entrate, che “il pagamento dell'imposta sostitutiva operato dalla società

risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione”, sia in capo alla società che in capo al socio, fino a concorrenza dell'ammontare tassato.

Per quanto riguarda la “scelta” delle tipologie di riserve da “ridurre” per prime, la presunzione di cui all'[articolo 47 T.U.I.R](#) che prevede che fiscalmente siano comunque le riserve di utili a dover essere primariamente intaccate, tale presunzione non scatta ma solo con riferimento all'importo assoggettato a imposta sostitutiva.

Di recente, proprio in tema di riserve, l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 100/E del 27 luglio scorso](#), rispondendo ad un interpello, ha confermato che in caso di società in contabilità semplificata, l'assegnazione è sempre possibile anche manca uno stato patrimoniale e, quindi, l'individuazione delle riserve.

Più precisamente l'Amministrazione finanziaria ha affermato che “in definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall'istante per l'assegnazione dell'immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell'assegnazione agevolata dell'immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata”.

SI RICORDA CHE

- In presenza di assegnazione agevolata dei beni ai soci, è necessario provvedere alla riduzione del patrimonio netto.
- Mentre fiscalmente vale quanto stabilito dalla norma per la determinazione dell'eventuale valore da assoggettare ad imposta sostitutiva, da un punto di vista civilistico si deve avere riguardo al valore di mercato.

SCHEMI E TABELLE

Assegnazione beni ai soci anche se in semplificata – i punti salienti

La condizione per l'assegnazione	Al fine di poter porre in essere l'assegnazione agevolata, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 , per il 2016, e poi riproposta dalla legge di bilancio per il 2017 per il medesimo anno, è necessario che la società assegnante abbia a disposizione sufficienti riserve, di utili e/o di capitali
La base imponibile	Da un punto di vista fiscale, al fine di individuare l'imposta sostitutiva, che ammonta all'8% e al 10,50% se la società è non operativa, da versare in due rate, il 60% entro novembre e il restante 40% entro il 16 giugno 2018, bisogna determinare la differenza fra valore di mercato del bene e suo valore netto contabile. Il Legislatore fiscale, però, ha attribuito la facoltà al contribuente di utilizzare, se più conveniente, anziché il valore normale, il valore così detto catastale, ossia la rendita moltiplicata per i coefficienti utilizzati ai fini dell'imposta di registro, compresa la rivalutazione della rendita
La plusvalenza civile	Al fine di determinare la plusvalenza civile è necessario avere riguardo al valore civile attribuito al bene assegnato e non, invece, quello fiscale. L'eventuale plusvalenza rilevata, sia che risulti superiore, sia che risulti inferiore o uguale a quella fiscale, non avrà comunque alcuna rilevanza ai fini fiscali e si dovrà effettuare, in sede dichiarativa, una variazione in diminuzione, avendo già subito la tassazione attraverso l'imposta sostitutiva.

Il beneficio per il socio	Nel momento in cui un bene viene assegnato ad un socio è evidente come quest'ultimo tragga un beneficio pari al valore di mercato del bene stesso e non, invece, al valore fiscale ad esso attribuito che potrebbe essere diverso
----------------------------------	---

Le società in semplificata	Di recente, proprio in tema di riserve, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 100/E del 27 luglio scorso, rispondendo ad un interpello, ha confermato che in caso di società in contabilità semplificata, l'assegnazione è sempre possibile anche manca uno stato patrimoniale e, quindi, l'individuazione delle riserve. Più precisamente l'Amministrazione finanziaria ha affermato che "in definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall'istante per l'assegnazione dell'immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell'assegnazione agevolata dell'immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata".
-----------------------------------	--